

TI_GERICHTE 16.2014.64 vom 14. Januar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-01-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2014.64

FR: TI_GERICHTE 16.2014.64 du 14 janvier 2015

IT: TI_GERICHTE 16.2014.64 del 14 gennaio 2015

Regeste

Provvedimento cautelare in azione di accertamento di inesistenza del debito, sospensione provvisoria della procedura esecutiva - violazione del diritto di essere sentito

Erwägungen

E. 1

La decisione con cui il Pretore ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione (art. 85 a cpv. 2 LEF) ha indole cautelare (Bodmer/Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 2^a edizione, n. 2 in fine e 19 ad art. 85 a con richiami di dottrina). Ove il valore litigioso sia inferiore a fr. 10 000.–, le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili mediante reclamo entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 319 lett. a e 321 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 14 novembre 2014, di modo che il reclamo, introdotto il 24 novembre 2014 è tempestivo e rientra nella competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 e, a contrario, lett. e n. 1 LOG). L'errata indicazione del mezzo di impugnazione non ha così comportato pregiudizio alle parti.

E. 2

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di " manifestamente errato " corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51 consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omissso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle

deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234 consid. 4.2 e rinvi).

E. 3

La reclamante postula “la restituzione dei termini” per poter produrre determinate prove. Se non che, nella procedura di reclamo non sono ammesse, salvo eccezione che qui non soccorrono (art. 326 cpv. 2 CPC), né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, per tacere del fatto che non è dato di capire quale termine non sia stato osservato, la documentazione allegata al reclamo e non presentata davanti al primo giudice è irricevibile.

E. 4

Nella decisione impugnata il Pretore, richiamate l'ordinanza del 24 ottobre 2014 e le osservazioni formulate il 10 novembre 2014 dal convenuto, ha considerato che “l'istanza in questione non appare “molto verosimilmente fondata” come invece richiesto dall'art. 85 a LEF, non essendo ovviamente tale il solo doc. D”, ovvero la dichiarazione di compensazione del 10 aprile 2014 dell'escussa. Ciò posto, il primo giudice ha respinto l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione.

E. 5

Nella misura in cui la reclamante chiede di accogliere l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85 a cpv. 1 LEF), il reclamo è prematuro. Il Pretore, infatti, non ha ancora statuito nel merito della sua azione di accertamento dell'inesistenza del debito, ma si è pronunciato unicamente sulla sua istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione (art. 85 a cpv. 2 LEF).

E. 6

La reclamante rimprovera il Pretore di avere statuito senza averle dato la possibilità di replicare alle osservazioni 10 novembre 2014 del convenuto senza indire il dibattimento. Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 137 I 197 consid. 2.2). a) Giusta l'art. 85 a cpv. 2 n. 1 LEF nell'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luogo, prima della ripartizione, il tribunale può, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, pronunciare la sospensione provvisoria dell'esecuzione, se ritiene che la domanda di accertamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione, sia molto verosimilmente fondata. La domanda è “ molto verosimilmente fondata” quando le possibilità di successo del debitore appaiono con evidenza maggiori di quelle del creditore. Se la domanda appare invece manifestamente infondata o palesa scopi dilatori, la sospensione non può essere concessa. Trattandosi di un rimedio estremo, il debitore deve contare su un esame rigoroso dei requisiti posti dalla norma federale (sentenza del Tribunale federale 4A_123/ 2009 del 22 settembre 2009, consid. 5.2 con riferimenti). b) Dal punto di vista procedurale, la sospensione provvisoria dell'esecuzione disciplinata dall'art. 85 a cpv. 2 LEF è una misura cautelare (DTF 125 III 440 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 4A_471/2012 del 4 marzo 2013 consid. 2.1) e soggiace quindi alla procedura sommaria degli art. 252 segg. CPC . Ora, l'art . 253 CPC dispone che se l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le proprie osservazioni. Nell'ambito della procedura di sospensione provvisoria dell'esecuzione il diritto di essere sentito può quindi esercitarsi

oralmente o per iscritto (Bodmer / Bangert , op. cit., n. 19 ad art. 85 a LEF). c) Nella fattispecie, il Pretore, ricevute il 10 novembre 2014 le osservazioni del convenuto, le ha intimare all'istante l'11 novembre 2014 e ha emesso la sua decisione il giorno seguente. Se non che, così agendo, egli ha privato l'attrice della possibilità di prendere posizione sulle argomentazioni del convenuto in virtù del suo diritto di replica, che deriva dall'art. 6 n. 1 CEDU e dall' art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 139 I 189 consid. 3.1 e 3.2). Il diritto di essere sentito comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni presa di posizione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito (diritto di replica), indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti nuovi e che si presti concretamente a influire sul giudizio. Prima di emanare la sua decisione, il tribunale deve pertanto notificare alle parti ogni presa di posizione versata agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197 consid. 2.3.1 con rinvii). Ancorché relativizzato, il diritto di replica vale anche per la procedura provvisoria (DTF 139 I 189). Ciò premesso, l'autorità non può pertanto statuire prima di sapere se la parte abbia rinunciato al suo diritto di replica (DTF 137 I 199 consid. 2.6; sentenza del Tribunale federale 5D_112/2013 del 15 agosto 2013 consid. 2.2.3). d) In concreto, decidendo il giorno dopo l'intimazione delle osservazioni, il Pretore non poteva presumere che l'attrice avesse implicitamente rinunciato ad avvalersi del suo diritto di esprimersi (DTF 133 I 105 consid. 4.8; sentenza 1B_427/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2-3.4 e 4.1). Il reclamo dev'essere quindi accolto per violazione del diritto di essere sentito, ricordato il differente potere di esame che compete a questa Camera, in particolare riguardo all'accertamento dei fatti. La causa dev'essere rinviata al Pretore per nuovo giudizio, dopo che avrà concesso all'attrice la facoltà di replicare, a meno che la stessa vi rinunci. Quanto alla richiesta di indire un dibattimento, il Pretore ha invero segnalato la facoltà per le parti di “convocarlo” su richiesta di una di esse (ordinanza del 24 ottobre 2014), ma non è chiaro quando esse avrebbero potuto esercitare tale facoltà, ovvero prima che il convenuto formulasse le sue osservazioni scritte o dopo. Si versasse in quest'ultima evenienza, il tutto è stato vanificato con l'emanazione della decisione. In queste condizioni, le ulteriori censure ricorsuali, non devono essere esaminate.

E. 7

Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza alla reclamante, la quale agendo da sola non è incorsa in dispendi di tempo ed esborsi apprezzabili. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Pretore affinché proceda nel senso dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità. 3.

Notificazione a: –; –. Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1; –

Ufficio esecuzione del distretto di Lugano. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.